

**DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2015
659/2015/R/EEL**

**AGGIORNAMENTO DEI PREZZI E DELLE COMPONENTI RELATIVE ALLA
COMMERCIALIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA (PCV, RCV E DISP_{BT}) E MODIFICHE
AL TIV**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 dicembre 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modifiche con legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- il disegno di legge concorrenza, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" AC 3012 (di seguito: DdL concorrenza 2015);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) del 29 dicembre 2007, n. 349/07 (di seguito: deliberazione 349/07);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2014, 597/2014/R/com (di seguito: deliberazione 597/2014/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2014, 670/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 670/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 271/2015/R/com (di seguito: deliberazione 271/2015/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com (di seguito: deliberazione 296/2015/R/com);
- la memoria dell'Autorità 20 novembre 2015, 545/2015/I/com (di seguito: memoria 545/2015/I/com);
- la deliberazione dell'Autorità 26 novembre 2015, 575/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 575/2015/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel);
- il primo Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le

imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione;

- il secondo Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di comunicazione (di seguito: TIUC);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, (di seguito: TIV);
- il documento per la consultazione 6 agosto 2015, 421/2015/R/eel, recante “*Riforma delle tutele di prezzo nel mercato retail dell'energia elettrica e del gas naturale. Prima fase della roadmap - Clienti finali di energia elettrica non domestici*”, (di seguito: documento per la consultazione 421/2015/R/eel);
- il documento per la consultazione 29 ottobre 2015, 514/2015/R/eel, recante “*Mercato dell'energia elettrica, revisione dei prezzi e delle componenti per la commercializzazione al dettaglio – PCV e RCV*” (di seguito: documento per la consultazione 514/2015/R/eel);
- le note della Direzione Mercati 17 aprile 2015, prot. Autorità 12573 e 12583, rispettivamente ai venditori del mercato libero e agli esercenti la maggior tutela di maggiori dimensioni (di seguito: note 17 aprile 2015).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 attribuisce all'Autorità poteri di regolazione e controllo sull'erogazione dei servizi di pubblica utilità del settore elettrico, anche al fine di promuovere la concorrenza, l'efficienza dei servizi in condizioni di economicità e di redditività, favorendo al contempo la tutela degli interessi di utenti e di consumatori;
- il decreto-legge 73/07 ha, tra l'altro:
 - posto un obbligo di separazione societaria delle attività di vendita e di distribuzione dell'energia elettrica nei casi in cui le reti dell'impresa distributrice alimentino più di 100.000 clienti finali;
 - istituito il servizio di maggior tutela erogato nei confronti dei clienti domestici e delle piccole imprese che non hanno un venditore nel mercato libero, prevedendo che l'erogazione del servizio sia svolta dall'impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un'apposita società di vendita;
- in merito alle condizioni economiche applicate ai clienti finali in maggior tutela e alla remunerazione degli esercenti per il servizio erogato, il TIV prevede che:
 - ai clienti in maggior tutela sia applicato il corrispettivo *PCV*, il cui valore è definito in linea con i costi di commercializzazione sostenuti da un operatore del mercato libero;
 - agli esercenti la maggior tutela sia riconosciuta una remunerazione, attraverso la componente *RCV* o, nel caso in cui l'erogazione del servizio sia svolta dall'impresa distributrice in forma integrata, attraverso la componente *RCV*,

- dimensionate per tenere conto delle diverse attività svolte dall'esercente la maggior tutela;
- la differenza tra quanto complessivamente pagato dai clienti finali in maggior tutela a titolo di corrispettivo PCV e quanto riconosciuto agli esercenti mediante le componenti RCV e RCV_i sia ripartita mediante la componente $DISP_{BT}$ tra i clienti finali in maggior tutela e i clienti serviti nel mercato libero aventi le caratteristiche previste dalla legge per accedere a tale servizio;
 - nel dettaglio, con riferimento ai suddetti corrispettivi e componenti risulta che:
 - essi sono differenziati in base alla tipologia di cliente finale, distinguendo tra punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione (di seguito: clienti domestici), punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica (di seguito: clienti illuminazione pubblica), altri punti di prelievo in bassa tensione (di seguito: clienti BT altri usi);
 - il corrispettivo PCV e la componente $DISP_{BT}$ sono unici a livello nazionale, mentre le componenti RCV e RCV_i sono differenziate in base alle zone territoriali definite dal TIV (Centro Nord e Centro Sud);
 - il corrispettivo PCV e le componenti RCV e RCV_i sono articolati in quota fissa (c€/punto di prelievo/anno) per i clienti domestici e per i clienti BT altri usi, e in quota energia (c€/kWh) per i clienti illuminazione pubblica; la componente $DISP_{BT}$ prevede la medesima articolazione sopradescritta, tranne per i clienti domestici cui si applica la tariffa D2 per i quali è prevista un'applicazione in quota fissa e in quota energia, i cui valori sono differenziati per scaglioni di consumo;
 - inoltre, relativamente alla remunerazione degli esercenti la maggior tutela, il TIV prevede meccanismi di compensazione ulteriori rispetto alle componenti RCV e RCV_i atti alla copertura di costi non inclusi nella definizione di suddette componenti; tali meccanismi sono applicabili ai soli esercenti che manifestino detti costi e che richiedano la partecipazione ai suddetti meccanismi di compensazione;
 - in particolare al riguardo il TIV:
 - definisce il meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti (articolo 16bis), destinato alla copertura degli oneri per la morosità dei clienti finali relativa a prelievi connessi a ricostruzioni di consumi effettuate dall'impresa distributrice, per le quali la medesima impresa distributrice ha evidenziato la natura fraudolenta di tali prelievi da parte del cliente finale;
 - prevede la definizione di un meccanismo di compensazione della morosità (articolo 16ter) da applicare nei casi in cui il riconoscimento per la morosità implicito nel calcolo delle componenti RCV e RCV_i risulti inferiore a quanto sostenuto dal singolo operatore; al riguardo attualmente il TIV ha definito il meccanismo per il solo anno 2014;
 - rispetto alla remunerazione del servizio di commercializzazione finora descritto:
 - con riferimento alle componenti RCV e RCV_i sono nel tempo giunte all'Autorità segnalazioni circa la necessità di una loro revisione al fine di tenere conto di alcuni elementi quali:

- la diversa incidenza della morosità in talune aree del territorio anche in funzione della clientela servita;
- l'impatto della dimensione aziendale sui costi, con riferimento alla possibilità o meno di sfruttare eventuali economie di scala;
- l'impatto sui costi dell'uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela correlata all'espansione del mercato libero;
- con riferimento al corrispettivo *PCV*, si osserva che esso è stato definito inizialmente con la deliberazione 349/07 e, in seguito, è stato rivisto solo per i clienti BT altri usi e per i clienti illuminazione pubblica, per tenere conto dell'aumentato impatto della morosità;
- conseguentemente, la deliberazione 670/2014/R/eel ha, tra l'altro, avviato un procedimento con la finalità di rivedere:
 - a) le modalità per la determinazione del corrispettivo *PCV*, aggiornando i dati relativi ai costi sostenuti da un venditore efficiente del mercato libero;
 - b) i costi riconosciuti agli esercenti la maggior tutela a mezzo delle componenti unitarie *RCV* e *RCV_i*, anche al fine di tenere conto delle principali determinanti che possono incidere sui costi operativi;
- in generale la determinazione e l'aggiornamento delle componenti relative alla commercializzazione della vendita al dettaglio sono effettuati in modo tale da trasferire ai clienti finali il corretto segnale di prezzo relativo all'attività di commercializzazione e non creare potenziali barriere alla scelta dei venditori nel mercato libero da parte dei clienti finali aventi diritto alla maggior tutela;
- tali finalità assumono particolare rilevanza anche in ragione dell'evoluzione dei regimi di tutela; a tale riguardo si segnala infatti che l'Autorità, con la deliberazione 271/2015/R/com, ha avviato un procedimento volto a definire un graduale percorso di riforma dei regimi di tutela di prezzo dei clienti domestici e delle piccole imprese dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale; disposizioni relative al superamento dei regimi di tutela sono altresì contenute nel DdL concorrenza 2015, attualmente ancora in discussione;
- in tale ambito l'Autorità, con il documento per la consultazione 421/2015/R/eel, ha illustrato i propri orientamenti in merito alla definizione del processo di riforma dei regimi di tutela e, successivamente, con la memoria 545/2015/I/com ha evidenziato l'esigenza di prevedere sin da subito possibili soluzioni anche per i clienti domestici.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione 670/2014/R/eel è stato emanato il documento per la consultazione 514/2015/R/eel recante gli orientamenti dell'Autorità in tema di revisione del corrispettivo *PCV* e delle componenti unitarie *RCV* e *RCV_i* ai fini del loro aggiornamento a decorrere dall'1 gennaio 2016;
- in particolare il documento per la consultazione 514/2015/R/eel illustra:
 - a) gli elementi rilevanti considerati ai fini della quantificazione del corrispettivo *PCV* e delle componenti *RCV* e *RCV_i*; e i principali aspetti che emergono dalla loro analisi;

- b) i criteri per la definizione del corrispettivo *PCV* e delle componenti *RCV* e *RCV_i*, descrivendo:
- i. le modalità di riconoscimento dei costi operativi relativi alla morosità dei clienti finali;
 - ii. le modalità di riconoscimento degli altri costi operativi, diversi da quelli di cui al punto i., tra i quali sono inclusi anche i costi connessi alla gestione dei casi di ritardo o di mancato pagamento;
 - iii. le modalità di quantificazione del capitale investito netto e della sua remunerazione;
- c) i livelli del corrispettivo *PCV* e i criteri per il suo aggiornamento;
- d) i livelli delle componenti *RCV* e *RCV_i* e i criteri per il loro aggiornamento;
- e) la definizione di specifici meccanismi, ulteriori rispetto all'applicazione delle componenti *RCV* e *RCV_i*, per la remunerazione degli esercenti la maggior tutela;
- ai fini del documento per la consultazione 514/2015/R/eel, con le note 17 aprile 2015, è stata condotta una richiesta dati presso soggetti in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa *unbundling* dell'Autorità, selezionando un gruppo rappresentativo di venditori del mercato libero e di esercenti la maggior tutela che operano in regime di separazione societaria in ambiti in cui alla rete dell'impresa distributrice sono connessi più di 100.000 clienti finali (di seguito: campione);
 - la richiesta dati, di cui alle richiamate note 17 aprile 2015, ha avuto ad oggetto dati e informazioni in merito ai clienti serviti, ai dati economici e patrimoniali ulteriori rispetto a quanto già a disposizione dell'Autorità in virtù della normativa *unbundling* e alle informazioni rilevanti relative alla morosità dei clienti finali;
 - con riferimento al mercato libero, il campione rappresenta circa l'82% dei punti di prelievo e il 65% dei volumi relativi ai clienti domestici e ai clienti non domestici presenti in Italia e serviti in detto mercato; con riferimento al servizio di maggior tutela, il campione rappresenta circa il 98% sia in termini di punti di prelievo serviti che di volumi erogati nell'ambito di tale servizio;
 - con riferimento agli elementi rilevanti e ai principali aspetti che emergono dalla loro analisi (*lettera a*):
 - per quanto riguarda gli oneri relativi alla morosità, i valori di *unpaid ratio* riferiti al fatturato del periodo maggio 2012-aprile 2013 e ai relativi importi incassati trascorsi 24 mesi (maggio 2014-aprile 2015) mostrano:
 - i. un livello complessivo di *unpaid ratio* dichiarato dal campione pari a 2,65%; rispetto a tale livello complessivo, per il mercato libero si rileva un valore dichiarato pari a 4,41%, per il servizio maggior tutela un valore dichiarato pari a 1,49%;
 - ii. andamenti differenziati tra le tipologie di cliente finale; nel servizio di maggior tutela infatti l'*unpaid ratio* dei clienti BT altri usi risulta circa il doppio di quello dei clienti domestici, mentre nel mercato libero i livelli di *unpaid ratio* per le due tipologie sono molto vicini e mostrano addirittura un livello leggermente più elevato per i clienti domestici;

- iii. livelli medi differenziati nelle singole regioni, con una differenziazione territoriale tra le regioni del Centro Nord e del Centro Sud, con le prime che si attestano su livelli mediamente inferiori rispetto alle seconde;
 - iv. una maggiore incidenza del fenomeno della morosità per i clienti cessati (intesi come clienti per i quali alla data di rilevazione dell'incasso il rapporto contrattuale risulta non più in essere) rispetto a quelli non cessati;
- in merito agli aspetti caratterizzanti relativi all'analisi degli altri costi operativi:
 - i. per il servizio di maggior tutela si evince una rilevante differenza tra il costo unitario dell'operatore di maggiori dimensioni e quello degli altri esercenti, per il campione del mercato libero invece non sono riscontrabili indicazioni univoche circa un diverso livello di costo unitario sostenuto in relazione al numero di clienti serviti;
 - ii. si riscontra la rilevanza della quota dei costi indiretti e, per il mercato libero, un andamento crescente tra il 2013 e il 2014 dei costi di acquisizione e di *marketing*, che arrivano a pesare circa il 23% sul totale;
- relativamente al capitale investito netto, si rileva la preponderanza del capitale circolante netto (CCN) e si evidenzia come le attività (inclusive della voce immobilizzazioni immateriali, che comprende le immobilizzazioni relative ai sistemi informatici) risultino inferiori alle passività sia per il mercato libero che per il servizio di maggior tutela;
- relativamente al riconoscimento degli oneri relativi alla morosità, nell'ambito della quantificazione del corrispettivo *PCV* e delle componenti *RCV* e *RCV_i* (*lettera b*), *punto i.*), nel documento per la consultazione 514/2015/R/eel:
 - ai fini della determinazione del livello di *unpaid ratio* riconosciuto, vengono analizzati, separatamente per il mercato libero e per il servizio di maggior tutela, per ciascuna regione, per ciascuna tipologia di clienti finali e distintamente per i clienti cessati e non, i dati trasmessi dagli operatori e si procede a non considerare i dati che risultano particolarmente elevati; essi sono infatti ritenuti collegati a situazioni di gestione non efficiente del credito da parte del singolo operatore e sono pertanto sostituiti con valori determinati sulla base dei livelli riscontrati presso gli altri operatori;
 - per il mercato libero:
 - i. si individua un livello medio nazionale di *unpaid ratio* riconosciuto pari a 2,98% (2,70% per i clienti domestici e 3,09% per i clienti BT altri usi);
 - ii. si indicano altresì i livelli di *unpaid ratio* differenziati tra la zona territoriale Centro Nord e la zona territoriale Centro Sud, così come definite ai sensi del TIV, al fine di fornire elementi per la valutazione di una eventuale differenziazione del corrispettivo *PCV* in tal senso;
 - per il servizio di maggior tutela:
 - i. si individua il livello medio nazionale di *unpaid ratio* riconosciuto pari all'1,41% (0,86% per i clienti domestici e 2,29% per i clienti BT altri usi), confermando altresì il riconoscimento differenziato nelle zone territoriali Centro Nord e Centro Sud di cui al TIV;

- ii. si rileva l'esigenza di valutare riconoscimenti differenti tra operatori, per tenere conto dell'impatto della dimensione dell'operatore sulle possibili politiche di gestione e di recupero credito che possono essere messe in atto;
- relativamente al riconoscimento degli altri costi operativi, nell'ambito della quantificazione del corrispettivo *PCV* e delle componenti *RCV* e *RCV_i* (*lettera b*), *punto ii.*), nel documento per la consultazione 514/2015/R/eel:
 - sono dettagliate le modalità di quantificazione del livello dei costi riconosciuti; al riguardo, si precisa che sono stati utilizzati i valori di costo dell'anno 2014, desumibili dai conti annuali separati inviati dagli operatori ai sensi della normativa *unbundling*, aggiustati in considerazione del peso delle rettifiche, comunicate nell'ambito della richiesta dati;
 - per il mercato libero si evidenzia come:
 - i. rispetto ai dati desumibili dai conti annuali separati, i valori di costo relativo al comparto *vendita di energia elettrica agli altri clienti finali* siano stati riproporzionati per tener conto del peso dei soli clienti aventi diritto alla maggior tutela;
 - ii. i valori del costo riconosciuto comprendano i costi connessi alle politiche di *marketing* e acquisizione della clientela;
 - per il servizio di maggior tutela si evidenzia come emergano differenziazioni del costo unitario ascrivibili alla potenziale presenza di economie di scala presumibilmente connesse all'ottimizzazione sia dei costi fissi che della gestione dei processi (c.d. effetto dimensione);
- in relazione alle modalità di quantificazione del capitale investito e alla sua remunerazione (*lettera b*), *punto iii.*), nel documento per la consultazione 514/2015/R/eel:
 - si prospetta anche per il mercato libero l'adozione di una metodologia di quantificazione parametrica del CCN, in linea con quanto già fatto per il servizio di maggior tutela, stabilendo in particolare che esso sia definito in base alla stima dell'esigenza di cassa cui un venditore deve far fronte nell'ambito della propria attività di vendita, dati il livello degli importi fatturati e i tempi di esposizione media tra il saldo delle partite relative alle varie fasi dell'approvvigionamento dell'energia elettrica e l'incasso delle fatture da parte dei clienti finali;
 - si quantifica l'esposizione media di cui al precedente alinea in 67 giorni per il mercato libero e in 38 giorni per il servizio di maggior tutela;
 - si prevede che la remunerazione sia definita, in continuità con quanto già avviene, mediante la metodologia del *Weighted Average Cost of Capital* (di seguito: WACC), evidenziando al contempo l'esigenza di valutare la necessità di ulteriori interventi in coerenza con l'evoluzione dei meccanismi di remunerazione dei servizi infrastrutturali a valle del procedimento di cui alla deliberazione 597/2014/R/com;
 - ai fini del calcolo del WACC:

- i. si prevede la definizione della remunerazione con riferimento al valore nominale del tasso;
 - ii. si introduce un riconoscimento differenziato tra mercato libero e servizio di maggior tutela in relazione al diverso grado di rischio che caratterizza le due attività; ciò comporta pertanto un tasso nominale pari a 8% per il mercato libero e a 7,8% per il servizio di maggior tutela;
 - iii. si prevede che ai fini del calcolo dei tassi di cui al punto ii. non siano da considerare, per il mercato libero così come per il servizio di maggior tutela, gli oneri connessi all'IRAP, per la quale è previsto un riconoscimento separato, determinato a partire dalle informazioni desumibili dai bilanci di esercizio degli operatori, in ragione della peculiare struttura aziendale tipica delle società di vendita;
- con riferimento ai livelli del corrispettivo *PCV* e al suo aggiornamento (*lettera c*) il documento per la consultazione 514/2015/R/eel:
 - prevede che i costi siano attribuiti alle diverse tipologie di clienti finali secondo la medesima proporzione utilizzata per il servizio di maggior tutela, che prevede un peso dell'80% del costo riconosciuto per i clienti domestici e il restante 20% agli altri clienti finali, e che il corrispettivo unitario sia determinato con riferimento al numero dei clienti finali stimati nel mercato libero nell'anno 2016;
 - indica per ciascuna tipologia di cliente finale, i livelli del corrispettivo *PCV*, espresso, come già oggi, in quota fissa, illustrando anche i livelli relativi alla sua eventuale differenziazione per zone territoriali;
 - definisce i criteri di aggiornamento del corrispettivo *PCV*, prospettando che:
 - i. i nuovi livelli trovino applicazione a partire dall'1 gennaio 2016 e che siano aggiornati con cadenza annuale, anche in ragione del processo di evoluzione del servizio di tutela;
 - ii. con riferimento ai clienti BT altri usi, i livelli di prezzo *PCV* possano essere ulteriormente modificati nel corso dell'anno 2016 in ragione dell'evoluzione della riforma delle attuali tutele di prezzo, come prospettata dal documento per la consultazione 421/2015/R/eel e che in tale ambito possa essere valutato di modificare l'articolazione del corrispettivo *PCV*, prevedendo sia una quota fissa che una quota energia;
 - iii. in occasione del primo aggiornamento, siano valutati eventuali interventi a valle del completamento del procedimento relativo alla metodologia per la remunerazione del capitale investito netto;
 - con riferimento ai livelli delle componenti *RCV* e *RCV_i* e al loro aggiornamento (*lettera d*) il documento per la consultazione 514/2015/R/eel prevede:
 - un'attribuzione dei costi alle tipologie di cliente finale sulla base delle evidenze rilevate dai conti annuali separati dell'anno 2014, e considerando, ai fini della determinazione del corrispettivo unitario, il numero dei clienti finali stimati nel servizio di maggior tutela nell'anno 2016;
 - che le componenti siano, come già oggi, espresse in quota fissa e differenziate tra le zone territoriali Centro Nord e Centro Sud;

- l'introduzione di una ulteriore differenziazione delle componenti unitarie al fine di tenere conto dell'effetto dimensione, stabilendo in particolare la definizione della:
 - i. componente RCV , applicata agli esercenti societariamente separati che, alla data del 31 dicembre 2015, servono un numero rilevante di punti di prelievo (superiore a 10 milioni);
 - ii. componente RCV_{sm} applicata agli esercenti societariamente separati diversi da quelli di cui al punto i.;
 - iii. componente RCV_i applicata agli esercenti non societariamente separati;
- criteri di aggiornamento delle suddette componenti tali per cui:
 - i. i livelli aggiornati trovino applicazione a partire dall'1 gennaio 2016 e siano aggiornati con cadenza annuale;
 - ii. in occasione del primo aggiornamento, siano valutati eventuali interventi a valle del completamento del procedimento relativo alla metodologia per la remunerazione del capitale investito netto, nonché interventi a copertura di eventuali costi conseguenti all'introduzione delle misure di separazione del marchio (così detto *debranding*), a condizioni che a detti maggiori costi sia garantita un'adeguata evidenza contabile;
- con riferimento, infine, agli specifici meccanismi per la remunerazione degli esercenti la maggior tutela (*lettera e*) il documento per la consultazione 514/2015/R/eel rileva l'opportunità di:
 - procedere al riconoscimento dei costi sostenuti da alcuni esercenti la maggior tutela in ragione dell'effetto dimensione, stabilendo in particolare di:
 - i. confermare il meccanismo di compensazione per la morosità previsto dall'articolo 16ter del TIV anche per gli anni successivi al 2014;
 - ii. introdurre, con riferimento al solo anno 2015, uno specifico meccanismo di compensazione dei costi operativi, al fine di estendere il riconoscimento dell'effetto dimensione sui costi diversi dalla morosità anche per tale anno;
 - istituire specifici meccanismi relativi all'evoluzione del servizio di maggior tutela, rivolti a tutti gli esercenti il servizio, atti a tenere conto dei possibili riflessi sui costi della clientela servita, prevedendo in particolare di:
 - i. introdurre un meccanismo atto a coprire gli oneri derivanti dalla mancata copertura dei costi fissi in ragione dell'uscita dei clienti finali, che troverebbe applicazione qualora il tasso di uscita dei clienti finali dal servizio di maggior tutela risultasse maggiore di un tasso soglia definito dall'Autorità, non considerando, ai fini della suddetta verifica, le uscite dei clienti sul mercato libero con il medesimo esercente la maggior tutela o con società appartenenti al suo stesso gruppo societario in ragione del diverso impatto sui costi sostenuti;
 - ii. confermare il meccanismo di cui all'articolo 16bis del TIV relativo alla compensazione per la morosità dei prelievi fraudolenti dei clienti finali.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- in risposta al documento per la consultazione 514/2015/R/eel, sono pervenute 17 osservazioni riconducibili a 5 venditori (tra cui un operatore che ha risposto anche per conto di altre società), 5 venditori che svolgono (anche attraverso società del gruppo) anche il servizio di maggior tutela, 4 associazioni rappresentative di venditori, 2 associazioni di clienti finali rappresentative delle piccole e medie imprese (di seguito: PMI), 1 risposta congiunta da parte di 4 associazioni dei clienti domestici;
- in termini generali:
 - è stato manifestato, da parte dei venditori e delle loro associazioni, un generale apprezzamento per gli interventi prospettati nel documento per la consultazione 514/2015/R/eel, anche se i medesimi hanno evidenziato la necessità di mantenere un elevato raccordo tra la modifica delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela prospettata e l'evoluzione attesa del servizio medesimo, nonché di avere ulteriori dettagli circa le quantificazioni effettuate;
 - per contro, le associazioni dei clienti finali rappresentative delle PMI hanno manifestato preoccupazione relativamente ai rialzi prospettati, evidenziando come il loro impatto dovrebbe essere considerato nel contesto macroeconomico in cui versano i clienti finali, e una generale contrarietà circa il riconoscimento nell'ambito del corrispettivo *PCV* degli oneri relativi alla morosità, soprattutto per la parte della morosità direttamente imputabile alle inefficienze dei venditori;
- con riferimento al riconoscimento degli oneri relativi alla morosità (*lettera b*), *punto i.*):
 - in merito al corrispettivo *PCV*, sono emersi pareri discordanti riguardo alla metodologia di quantificazione dell'*unpaid ratio* utilizzata; in particolare:
 - i. le associazioni rappresentative delle PMI ritengono che l'*unpaid ratio* riconosciuto risulti troppo elevato anche in ragione del fatto che non è in grado di scorporare la parte della morosità direttamente imputabile alle inefficienze dei venditori, soprattutto derivanti da problemi relativi alla fatturazione e/o delle imprese distributrici nella messa a disposizione dei dati di misura;
 - ii. per molti venditori e per le loro associazioni l'*unpaid ratio* riconosciuto risulta troppo basso in quanto:
 - l'esclusione degli operatori ritenuti inefficienti, effettuata attraverso un'analisi comparata dei dati, può portare a conclusioni non corrette e penalizzanti;
 - sarebbe corretto utilizzare i dati effettivi di *unpaid ratio* in quanto realmente rappresentativi del fenomeno sottostante e in quanto il livello riconosciuto appare inverosimile rispetto alle previsioni di andamento del fenomeno della morosità del mercato dell'energia;
 - non viene pienamente condivisa la metodologia di quantificazione del livello di *unpaid ratio* riconosciuto per i clienti cessati e non cessati, al

- riguardo alcuni soggetti ritengono che dovrebbe essere seguita una metodologia in linea con quanto fatto a livello di analisi regionale;
- iii. emerge una generale contrarietà, sia da parte dei venditori che delle associazioni delle PMI e dei clienti domestici, ad una differenziazione territoriale del corrispettivo *PCV* in quanto essa:
 - penalizzerebbe eccessivamente i clienti buoni pagatori che si trovano in una zona con maggiore incidenza della morosità;
 - premierebbe i venditori meno efficienti;
 - richiederebbe un intervento sui sistemi informativi aziendali con conseguenti costi operativi e gestionali a carico degli operatori e rischierebbe comunque di non essere implementabile all'1 gennaio 2016;
 - risulterebbe non coerente con la transitorietà del servizio di maggior tutela;
 - renderebbe più complesso il sistema di comparazione dei prezzi e delle offerte;
 - relativamente alle componenti *RCV* e *RCV_i*, i rispondenti hanno evidenziato posizioni analoghe a quelle rilevate con riferimento al corrispettivo *PCV* per quanto riguarda la metodologia di determinazione del livello di *unpaid ratio* riconosciuto, circa l'esclusione degli operatori ritenuti inefficienti e la differenziazione tra clienti cessati e non cessati;
 - con riferimento al riconoscimento degli altri costi operativi (*lettera b*), *punto ii.*):
 - emerge una generale preoccupazione circa la possibilità di un parziale riconoscimento dei medesimi, nello specifico:
 - i. a parere di alcuni venditori del mercato libero e delle loro associazioni, non sarebbero opportunamente valorizzati i costi di struttura tipici della gestione del fenomeno della morosità (ad esempio personale dedicato, costi per la sospensione e per il distacco);
 - ii. un operatore del mercato libero ritiene che i costi di acquisizione e di gestione non siano opportunamente considerati;
 - iii. è stata segnalata l'esigenza, sia per il mercato libero che per il servizio di maggior tutela, di considerare:
 - le ulteriori voci di costo connesse all'aggravio economico relativo agli interventi in corso di implementazione derivanti da provvedimenti normativi o regolatori, quali, a titolo di esempio, quelli riguardanti il bonus sociale e la bolletta 2.0, non ancora rilevabili nei bilanci di esercizio degli operatori;
 - gli oneri che deriveranno dalle attività inerenti alle disposizioni in tema di canone di abbonamento RAI per l'esposizione dello stesso attraverso la bolletta di energia elettrica, e che sarebbero riconducibili ad attività di *back office* e di interfaccia con il cliente finale, a complicazioni gestionali (gestione dei RID, delle autocertificazioni e dei successivi storni delle duplicazioni, delle contestazioni), alla necessità di dedicare risorse alla gestione del credito; sul tema peraltro sono stati evidenziati anche i

- potenziali impatti in termini di incremento della morosità dei clienti finali;
- si rileva un generale apprezzamento, da parte dei venditori che erogano anche il servizio di maggior tutela, circa la metodologia di quantificazione prospettata nel documento per la consultazione 514/2015/R/eel, con particolare riferimento all'effetto dimensione;
 - con riferimento alle modalità di quantificazione del CIN e alla sua remunerazione (*lettera b*), *punto iii.*):
 - è emersa una generale condivisione circa la quantificazione parametrica del CCN, sebbene alcuni operatori, sia venditori del mercato libero che esercenti la maggior tutela, abbiano evidenziato la necessità di chiarire il trattamento dei costi relativi ai sistemi di *Information & Communication Technology* (di seguito: costi ICT);
 - si rileva una generale condivisione circa l'esposizione media indicata nel documento per la consultazione 514/2015/R/eel, sebbene alcuni rispondenti abbiano chiesto maggiori delucidazioni circa le modalità di calcolo;
 - si riscontra una generale condivisione circa la metodologia WACC per la determinazione della remunerazione del CIN e le modalità di riconoscimento dell'IRAP, sebbene alcuni rispondenti ritengano che il livello della remunerazione indicato, sia per il mercato libero che per la maggior tutela, sia troppo basso; inoltre molti dei rispondenti evidenziano l'esigenza che, a valle della conclusione del procedimento di cui alla deliberazione 597/2014/R/com, l'eventuale applicazione al mercato della vendita al dettaglio sia preventivamente consultato;
 - con riferimento ai livelli del corrispettivo *PCV* e al suo aggiornamento (*lettera c*):
 - i venditori del mercato libero ritengono i livelli indicati ancora troppo bassi;
 - relativamente alla sua articolazione:
 - i. emerge una generale condivisione dei criteri di attribuzione dei costi riconosciuti alle tipologie di clienti finali;
 - ii. in merito alla possibile articolazione del corrispettivo *PCV* in quota fissa e in quota energia:
 - un'associazione rappresentativa delle PMI si è dichiarata favorevole;
 - 5 operatori si sono detti contrari, soprattutto in quanto la maggior parte dei costi sostenuti sarebbe di natura fissa;
 - molti operatori hanno evidenziato di non avere al momento informazioni sufficienti per poter esprimere una preferenza e che tale eventuale differenziazione dovrebbe essere valutata nell'ambito del percorso di riforma dei servizi di tutela;
 - molti operatori hanno altresì evidenziato che una eventuale modifica dell'articolazione del corrispettivo *PCV* dovrebbe comunque considerare opportune tempistiche di adeguamento dei sistemi informativi;
 - è stata rilevata una generale condivisione circa l'orientamento di aggiornamento, annuale del corrispettivo *PCV*;

- con riferimento ai livelli delle componenti RCV e RCV_i e al loro aggiornamento (*lettera d*):
 - è emerso un generale apprezzamento relativamente alla metodologia di calcolo e alla differenziazione in ragione delle caratteristiche dimensionali dell'esercente la maggior tutela;
 - alcuni venditori del mercato libero e loro associazioni non hanno condiviso i valori proposti per la componente definita per i soggetti societariamente separati di minori dimensioni (RCV_{sm}), soprattutto al Centro Sud, in quanto tali livelli si avvicinerrebbero ai valori fissati per il corrispettivo PCV ;
 - per quanto riguarda i criteri di aggiornamento, è stato manifestato un generale apprezzamento relativamente alla cadenza annuale proposta;
 - sono emerse posizioni divergenti relativamente alla prospettata copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'adeguamento alle misure di *debranding* sancite dalla deliberazione 296/2015/R/com; da un lato, infatti, la maggior parte degli esercenti la maggior tutela condivide quanto proposto, auspicando che siano oggetto di riconoscimento anche gli oneri derivanti dalle disposizioni relative alle informazioni commercialmente sensibili e che il riconoscimento di tali costi tenga conto delle specificità del singolo esercente la maggior tutela; dall'altro, i venditori del mercato libero e molte delle loro associazioni hanno manifestato contrarietà, in quanto sostengono che non è stato nel tempo adottato un analogo principio nell'adeguare il corrispettivo PCV in considerazione di adempimenti anch'essi dovuti ad obblighi normativi o regolatori;
- per quanto riguarda, infine, gli specifici meccanismi per la remunerazione degli esercenti la maggior tutela (*lettera e*):
 - è stata manifestata condivisione da parte degli esercenti la maggior tutela e di due associazioni; per contro i venditori del mercato libero e due altre associazioni si sono dichiarati contrari;
 - sono pervenute osservazioni puntuali sui singoli meccanismi, in particolare sono state segnalate:
 - i. l'esigenza, con riferimento al meccanismo di compensazione per la morosità dei clienti finali, che l'Autorità pubblichi anche i valori relativi all'anno 2016;
 - ii. la necessità, con riferimento al meccanismo transitorio dei costi operativi 2015, che tale meccanismo sia applicato anche con riferimento all'anno 2014 o agli anni passati e che nella compensazione si tenga altresì conto della diversa remunerazione del CIN operata in relazione all'effetto dimensione;
 - iii. la richiesta di ulteriori approfondimenti in relazione ai meccanismi relativi all'evoluzione della maggior tutela, per quanto attiene la dinamica di uscita dei clienti finali dal servizio.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in generale, come già sopra evidenziato, la determinazione e l'aggiornamento delle componenti relative alla commercializzazione della vendita al dettaglio rispondono

alla duplice esigenza di trasferire ai clienti finali il corretto segnale di prezzo relativo all'attività di commercializzazione e di non creare potenziali barriere alla scelta dei venditori nel mercato libero da parte dei clienti finali aventi diritto alla maggior tutela; sotto tale punto di vista gli interventi dell'Autorità indicati nel documento per la consultazione 514/2015/R/eel troveranno il necessario coordinamento con l'evoluzione dei servizi di tutela;

- in relazione al riconoscimento degli oneri per morosità (*lettera b*), *punto i.*):
 - sia con riferimento al mercato libero che al servizio di maggior tutela, l'opportunità di introdurre un percorso di efficientamento nell'ambito della determinazione dell'*unpaid ratio* riconosciuto, secondo una metodologia peraltro già avviata, è coerente con l'obiettivo di stimolare l'efficienza dell'erogazione dei servizi; ciò comporta pertanto l'impossibilità di limitarsi a considerare quanto dichiarato dagli operatori e la conseguente necessità di procedere a un'analisi comparata delle informazioni disponibili;
 - peraltro, nell'ambito della suddetta analisi, la separazione tra i dati relativi ai clienti cessati e ai clienti non cessati, oltre che quella relativa al livello territoriale, è giustificata dal fatto che il fenomeno assume caratteristiche molto differenti nei due casi;
 - in relazione alle preoccupazioni espresse dalle associazioni rappresentative delle PMI, si è proceduto a valutare, sulla base delle informazioni disponibili, la presenza di problematiche relative alla gestione del cliente al fine di tenere conto dell'impatto che tali criticità gestionali possono avere sul livello di morosità rilevato presso gli operatori;
 - in dettaglio, sono state analizzate le informazioni messe a disposizione dallo Sportello per il consumatore di energia (di seguito: Sportello), istituito presso la società Acquirente unico S.p.a, circa i reclami c.d. di secondo livello dai medesimi trattati, relativi quindi alle contestazioni dei clienti non ha trovato soluzione in esito al primo reclamo inviato al venditore;
 - nell'ambito delle informazioni trasmesse dallo Sportello sono risultate numerose le casistiche di reclami sul tema della fatturazione riguardanti in particolare un operatore del mercato libero e un esercente la maggior tutela, che presentano al contempo elevati livelli di *unpaid ratio*; tale evidenza lascia presumere che per tali operatori l'elevata incidenza della morosità sia riconducibile anche a inefficienze del venditore stesso nella gestione della clientela;
 - l'orientamento del documento per la consultazione 514/2015/R/eel circa l'introduzione di una componente differenziata territorialmente permetterebbe di trasmettere il corretto segnale di prezzo al cliente finale; tuttavia, come peraltro già accaduto nell'ambito della definizione della componente *QVD* delle condizioni economiche di tutela del gas naturale, appaiono meritevoli di attenzione le osservazioni pervenute in esito alla consultazione circa le criticità relative alla suddetta differenziazione; in merito si rileva inoltre come il mantenimento di un corrispettivo *PCV* non differenziato a livello territoriale comporti un suo potenziale avvicinamento, in zone in cui il fenomeno della morosità risulta più elevato, ai livelli di remunerazione degli esercenti la

- maggior tutela, come peraltro rilevato nell'ambito delle risposte giunte al documento per la consultazione 514/2015/R/eel;
- con riferimento al riconoscimento degli altri costi operativi (*lettera b*), *punto ii.*):
 - nell'ambito della determinazione del livello da riconoscere sono state incluse le voci di costo relative agli oneri della morosità dei clienti finali non ricomprese in quanto già considerato mediante l'*unpaid ratio* applicato al fatturato; al riguardo sono state considerate le informazioni desumibili dai conti annuali separati, attribuite in maniera diretta o indiretta alle attività oggetto di riconoscimento;
 - per quanto concerne i costi di acquisizione dei clienti e i costi di *marketing* dei venditori del mercato libero, rispetto ai valori pubblicati nel documento per la consultazione 514/2015/R/eel, in seguito all'approvazione della deliberazione 575/2015/R/gas, è emersa la necessità di completare l'allineamento del riconoscimento operato rispetto a quanto fatto nell'ambito della definizione della componente *QVD* delle condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale, con particolare riferimento alla durata media del rapporto contrattuale, rivedendo al ribasso i valori di durata utilizzati per la quantificazione del documento per la consultazione 514/2015/R/eel;
 - i costi sostenuti dagli operatori anche in relazione ai costi connessi agli interventi derivanti da provvedimenti normativi o regolatori devono trovare opportuna copertura nell'ambito della determinazione del corrispettivo *PCV* e delle componenti *RCV* e *RCV_i*, tuttavia in relazione a interventi in corso di implementazione, quali quelli segnalati in risposta alla consultazione, risulta al momento non fattibile un loro riconoscimento in assenza di una adeguata evidenza contabile della loro entità;
 - i costi che deriveranno dalle attività inerenti alle disposizioni in tema di canone di abbonamento RAI per l'esposizione dello stesso attraverso la bolletta elettrica evidenziati dagli operatori non sono relativi alla fornitura elettrica;
 - per quanto riguarda le modalità di quantificazione del CIN e la sua remunerazione (*lettera b*), *punto iii.*):
 - le attività dello stato patrimoniale del campione, al netto delle voci incluse nel computo del CCN, risultano complessivamente inferiori alle passività; i costi ICT sono peraltro considerati mediante il riconoscimento, all'interno dei costi operativi diversi dalla morosità, della relativa quota di ammortamento;
 - rispetto ai valori posti in consultazione, occorre procedere ad una revisione della quantificazione dell'esposizione media per il mercato libero, sulla base delle informazioni disponibili, al fine di tenere maggiormente conto del diverso impatto su tale esposizione dei clienti cessati e non cessati, nonché ad un migliore allineamento delle modalità di definizione del mercato libero e del servizio di maggior tutela del livello di CIN da riconoscere al fine di dimensionare il livello di fatturato da considerare nel calcolo, in ragione del numero di clienti attesi nel servizio di maggior tutela e nel mercato libero per l'anno 2016;
 - per quanto concerne il livello del corrispettivo *PCV* (*lettera c*):

- eventuali modifiche della sua articolazione dovranno essere valutate con maggiore dettaglio nell'ambito del processo di riforma del servizio di tutela attualmente in corso, tenendo già conto delle prime indicazioni emerse nel presente procedimento;
- i valori indicati nel documento per la consultazione 514/2015/R/eel devono essere adeguati per considerare quanto sopra illustrato, in particolare con riferimento alle modifiche operate in relazione a:
 - o il riconoscimento degli oneri connessi alla morosità per tenere conto dell'efficienza del venditore, considerando le informazioni risultanti dallo Sportello;
 - o il riconoscimento dei costi di acquisizione e *marketing*;
 - o le modalità di determinazione del CIN;
- in relazione alle componenti *RCV* e *RCV_i* (*lettera d*):
 - esse devono essere determinate per permettere la copertura dei costi di erogazione del servizio, al quale gli esercenti sono tenuti ai sensi di legge; pertanto devono in linea di principio essere determinate a partire da tutti i costi connessi alla commercializzazione del servizio, compresi quelli derivanti dalle misure di *debranding*, purché sussista adeguata evidenza contabile dei suddetti costi;
 - i valori indicati nel documento per la consultazione 514/2015/R/eel devono essere adeguati per tenere conto di quanto sopra illustrato, in particolare con riferimento alle modifiche operate in relazione a:
 - o il riconoscimento degli oneri connessi alla morosità per tenere conto dell'efficienza del venditore, considerando le informazioni risultanti dallo Sportello;
 - o le modalità di determinazione del CIN;
- in merito agli specifici meccanismi per la remunerazione degli esercenti la maggior tutela (*lettera e*):
 - in relazione al meccanismo transitorio dei costi operativi:
 - i. alla luce delle osservazioni ricevute in risposta al documento per la consultazione 514/2015/R/eel, si intende considerare la possibilità di procedere ad effettuare tale riconoscimento anche con riferimento all'anno 2014, tenuto anche conto, a decorrere da tale anno, della disponibilità dei dati di *unbundling* redatti sulla base della nuova disciplina di cui al TIUC;
 - ii. occorre rivedere il dimensionamento della compensazione operata per tenere conto degli interventi ulteriori rispetto a quanto prospettato nel documento per la consultazione 514/2015/R/eel in relazione alla quantificazione del CIN, il cui importo già concorre alla definizione dell'ammontare da riconoscere in relazione all'effetto dimensione;
 - per quanto riguarda il meccanismo di compensazione per la morosità dei clienti finali, appaiono meritevoli di attenzione le osservazioni pervenute in esito alla consultazione circa l'opportunità di procedere alla pubblicazione dei valori riconosciuti in virtù di detto meccanismo anche con riferimento all'anno 2016;

- risultano necessari maggiori approfondimenti in relazione ai meccanismi relativi all'evoluzione della maggior tutela alla luce delle prime osservazioni ricevute in risposta al documento per la consultazione 514/2015/R/eel.

RITENUTO OPPORTUNO:

- confermare l'utilizzo, nell'ambito della definizione del corrispettivo *PCV* e delle componenti *RCV* e *RCV_i*, di una metodologia di quantificazione dell'*unpaid ratio* da riconoscere che tenga conto della necessità di promuovere l'efficientamento della gestione del credito da parte degli operatori, prevedendo che:
 - siano adottate metodologie di quantificazione degli importi da riconoscere che tengano conto della differenziazione territoriale del fenomeno della morosità e della sua diversa incidenza tra clienti finali cessati e non;
 - nell'ambito della definizione del corrispettivo *PCV* e delle componenti *RCV* e *RCV_i* si tenga conto della necessità di miglioramento della gestione del cliente finale, non solo in ambito di gestione e recupero credito, ma anche mediante politiche gestionali che possano prevenire l'insorgere di contestazioni da parte del cliente medesimo, per quegli operatori per i quali, sulla base delle informazioni trasmesse dallo Sportello, sono state riscontrate particolari criticità;
 - rivedere complessivamente in diminuzione, alla luce di quanto sopra, i livelli indicati nel documento per la consultazione 514/2015/R/eel;
- stabilire che il livello dell'*unpaid ratio* riconosciuto per il mercato libero sia complessivamente pari a 2,7191%, differenziato per tipologia di cliente finale secondo quanto sotto indicato:
 - a) 2,2465% per i clienti domestici;
 - b) 2,9115% per i clienti BT altri usi;
- stabilire che il livello medio dell'*unpaid ratio* riconosciuto per il servizio di maggior tutela sia pari a:
 - a) 0,4359% per i clienti domestici, zona Centro Nord;
 - b) 1,2473% per i clienti domestici, zona Centro Sud;
 - c) 1,2260% per i clienti BT altri usi, zona Centro Nord;
 - d) 3,1373% per i clienti BT altri usi, zona Centro Sud;
- prevedere che il livello dell'*unpaid ratio* riconosciuto per il servizio di maggior tutela di cui al precedente punto sia tra l'altro distinto per tenere conto dell'effetto dimensione;
- mantenere un valore unico nazionale del corrispettivo *PCV* secondo la medesima articolazione a oggi prevista per le diverse tipologie di clientela, rimandando ulteriori interventi in merito a valle di opportuni approfondimenti;
- prevedere che ai fini della determinazione del corrispettivo *PCV*, nell'ambito della definizione dei costi operativi diversi dalla morosità, sia completato l'allineamento del riconoscimento rispetto a quanto fatto nell'ambito della definizione della componente *QVD* delle condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale, con particolare riferimento alla durata media del rapporto contrattuale,

rivedendo pertanto al rialzo i valori del corrispettivo *PCV* rispetto a quanto previsto nell'ambito del documento per la consultazione 514/2015/R/eel;

- rivedere, per il mercato libero, il numero dei giorni di esposizione media al fine di tenere maggiormente conto del diverso impatto su tale esposizione dei clienti cessati e non cessati – fissandoli pari a 53 giorni – nonché, per entrambi i mercati, il livello del fatturato utilizzato nel calcolo del CCN al fine di adeguare la necessità di circolante per tenere conto del numero di clienti da servire nel 2016;
- modificare, alla luce della suddetta revisione, la quantificazione del CIN e, conseguentemente, la sua remunerazione, ciò comportando una revisione, rispetto a quanto posto in consultazione, in aumento per il mercato libero e in diminuzione per il servizio di maggior tutela;
- adeguare pertanto il livello del corrispettivo *PCV* e delle componenti *RCV* e *RCV_i* e confermare, nell'ambito del servizio di maggior tutela, un'ulteriore differenziazione della remunerazione per tenere conto dell'effetto dimensione, in linea con quanto illustrato nel documento per la consultazione 514/2015/R/eel;
- confermare, rispetto a quanto riportato nel documento per la consultazione 514/2015/R/eel, l'orientamento relativo alla revisione annuale del corrispettivo *PCV* e delle componenti *RCV*, *RCV_{sm}* e *RCV_i*; a tale fine:
 - a) nell'ambito del primo aggiornamento saranno considerate eventuali azioni da intraprendere a valle del completamento del procedimento relativo alla metodologia per la remunerazione del capitale investito netto;
 - b) con riferimento al servizio di maggior tutela, saranno presi in considerazione, ai fini della determinazione del costo riconosciuto, eventuali costi conseguenti all'introduzione delle misure di separazione del marchio (*debranding*), a condizioni che a detti maggiori costi sia garantita un'adeguata evidenza contabile;
- confermare, rispetto agli orientamenti del documento per la consultazione 514/2015/R/eel, l'opportunità di prevedere adeguati meccanismi di remunerazione degli esercenti la maggior tutela al fine di tenere conto, da un lato, della necessità di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario dei medesimi esercenti e, dall'altro, di promuovere l'efficientamento della gestione;
- in relazione al meccanismo transitorio dei costi operativi:
 - a) prevedere di effettuare tale riconoscimento anche con riferimento all'anno 2014;
 - b) rivedere il dimensionamento della compensazione operata per tenere conto degli interventi sopra esposti in relazione alla quantificazione del CIN, confermando che la definizione dell'ammontare da riconoscere per tenere conto dell'effetto dimensione sia definito anche con riferimento all'impatto che l'effetto dimensione ha sul CIN medesimo;
- per quanto riguarda il meccanismo di compensazione per la morosità dei clienti finali, pubblicare fin da ora i livelli riconosciuti con riferimento all'anno 2016;
- rimandare a un successivo provvedimento, a valle di ulteriori approfondimenti, la definizione di meccanismi di copertura dei costi per tenere conto dell'uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- rivedere il livello della componente *DISP_{BT}* applicata ai clienti finali aventi diritto alla maggior tutela al fine di tenere conto dell'uscita dei clienti di detto servizio e, per i clienti domestici, in coerenza con la differenziazione dei corrispettivi per il servizio di distribuzione per scaglioni di consumo di cui alla deliberazione 654/2015/R/eel;
- prevedere che il livello della componente *DISP_{BT}* tenga altresì in considerazione della necessità di gettito derivante dai meccanismi di compensazione introdotti o modificati ai sensi del presente provvedimento e dimensionando detta componente al fine di recuperare la necessità di gettito in un anno;
- adeguare, ai fini di quanto sopra, le disposizioni del TIV, tenendo in considerazione che l'impatto economico dell'aggiornamento del corrispettivo *PCV* e della componente *DISP_{BT}* della presente deliberazione si riflette sulla stima della variazione della spesa finale complessiva del cliente domestico tipo di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Mercati, come pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di maggior tutela;
- prevedere che i nuovi livelli dei corrispettivi e delle componenti oggetto di aggiornamento abbiano applicazione dall'1 gennaio 2016

DELIBERA

Articolo 1

Modificazioni al TIV

1.1 Il TIV è modificato nei termini di seguito indicati:

a. all'articolo 1, comma 1.1, la definizione di “**componente RCV**” è sostituita dalla seguente definizione:

“ • **componente RCV (remunerazione commercializzazione vendita)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh o in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, a copertura dei costi di commercializzazione sostenuti dall'esercente la maggior tutela, se tale esercente è societariamente separato e alla data del 31 dicembre 2015 serve un numero di POD superiore a 10 milioni;”;

b. all'articolo 1, comma 1.1 dopo la definizione di “**componente RCV**” è aggiunta la seguente definizione:

“ • **componente RCV_{sm} (remunerazione commercializzazione vendita imprese societariamente separate minori)** è il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh o in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, a copertura dei costi di commercializzazione sostenuti dall'esercente la

maggior tutela, se tale esercente è societariamente separato e alla data del 31 dicembre 2015 serve un numero di POD inferiore o pari a 10 milioni;”;

- c. all’articolo 1, comma 1.1, dopo la definizione di “deliberazione 65/2012/R/eel” è inserita la seguente definizione:

“• **deliberazione 231/2014/R/com** è la deliberazione dell’Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/com;”;

- d. all’articolo 15, il comma 15.1 è sostituito dal seguente comma:

“15.1 Ai fini della remunerazione dei costi di commercializzazione, a ciascun esercente la maggior tutela è riconosciuto un corrispettivo pari a:

a) la componente RCV , i cui valori sono fissati nella Tabella 4, lettera a), per l’esercente la maggior tutela societariamente separato, se tale esercente alla data del 31 dicembre 2015 serve un numero di POD superiore a 10 milioni;

b) la componente RCV_{sm} , i cui valori sono fissati nella Tabella 4, lettera b), per l’esercente la maggior tutela societariamente separato, se tale esercente alla data del 31 dicembre 2015 serve un numero di POD inferiore o pari a 10 milioni;

c) la componente RCV_i , i cui valori sono fissati nella Tabella 5 se l’esercente la maggior tutela è l’impresa distributrice.”;

- e. all’articolo 15, il comma 15.3 è sostituito dal seguente comma:

“15.3 La componente RCV , la componente RCV_{sm} e la componente RCV_i applicate in relazione a ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.3 sono differenziate per la zona territoriale Centro Nord e per la zona territoriale Centro Sud.”;

- f. l’articolo 16ter è sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 16ter

Meccanismo di compensazione della morosità dei clienti finali

- 16ter.1 Gli esercenti la maggior tutela che alla data del 31 dicembre 2015 servono un numero di clienti finali inferiore o pari a 10 milioni per i quali, in ciascun anno di riferimento, in relazione a una tipologia di cliente e/o zona territoriale, il valore di *unpaid ratio*, riferito al periodo considerato per la determinazione delle componenti RCV applicate nell’anno di riferimento, supera i valori di cui alla tabella 2, lettera a) hanno diritto a partecipare al meccanismo di compensazione della

morosità dei clienti finali, nella misura e secondo le modalità di cui al presente articolo.

16ter.2 Per poter partecipare al meccanismo di cui al comma 16ter.1, l'esercente la maggior tutela deve:

- a) aver messo in atto azioni di gestione e di recupero del credito ulteriori rispetto alla sola procedura di sospensione del punto di prelievo moroso e, qualora l'attività di recupero del credito abbia luogo mediante il ricorso ad agenzie di recupero, ciò dovrà avvenire secondo criteri che permettono di stimolare *performance* efficienti attraverso le modalità di selezione delle stesse e/o attraverso l'adozione di opportuni strumenti contrattuali volti a stimolare l'efficienza dell'agenzia;
- b) presentare alla Cassa istanza di partecipazione al meccanismo, di cui al comma 16ter.3.

16ter.3 L'istanza di partecipazione al meccanismo, presentata dall'esercente la maggior tutela alla Cassa, deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) per ciascuna tipologia di cliente di cui al comma 2.3 e per ciascuna regione appartenente alla medesima zona territoriale:
 - i) il fatturato relativo ai mesi considerati ai fini della definizione delle componenti RCV , RCV_{sm} e RCV_i applicate nell'anno di riferimento, al netto di eventuali importi fatturati relativi a prelievi fraudolenti dei clienti finali; il periodo di riferimento per la definizione del fatturato è indicato alla Tabella 2, lettera c);
 - ii) l'incasso relativo al fatturato di cui al precedente punto i) rilevato a distanza di 24 mesi;
 - iii) il numero dei punti di prelievo serviti in ciascun mese dell'anno oggetto di riconoscimento;
- b) l'attestazione, corredata da una dettagliata descrizione, di aver messo in atto azioni di gestione e di recupero del credito ulteriori ai sensi di quanto previsto al comma 16ter.2.

16ter.4 Le informazioni trasmesse alla Cassa ai sensi del comma 16ter.3:

- a) costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000;
- b) devono essere accompagnate da una relazione della società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società; tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio. Nel

caso in cui il bilancio di esercizio dell'esercente non sia sottoposto a revisione legale, il legale rappresentante presenta una dichiarazione attestante la veridicità e la correttezza dei valori riportati nell'istanza.

16ter.5 Ciascun esercente la maggior tutela ha diritto a ricevere un ammontare pari a:

$$COM^Y = \sum_{I,Z,M} \left(\frac{COMP_{I,Z}^{RCV-Y}}{12} * PDP_{I,Z,M}^Y \right)$$

dove:

- $COMP_{I,Z}^{RCV-Y}$ sono per l'anno Y di riferimento, per ogni tipologia di cliente I e per ogni zona geografica Z in cui l'esercente opera, i valori di compensazione di cui alla Tabella 2, lettera b);
- $PDP_{I,Z,M}^Y$ è, per ciascun mese M dell'anno Y di riferimento, il numero di punti di prelievo appartenenti alla tipologia di cliente I e alla zona territoriale Z serviti in maggior tutela, così come comunicati a Cassa dagli esercenti la maggior tutela ai sensi del comma 16ter.3, lettera a), punto iii).

16ter.6 Al fine di permettere l'implementazione del meccanismo di compensazione:

- a) entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello a cui la compensazione si riferisce, la Cassa rende disponibile la modulistica per la trasmissione delle informazioni da parte dell'esercente la maggior tutela;
- b) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui la compensazione si riferisce, nel rispetto delle modalità di cui alla precedente lettera a), ciascun esercente la maggior tutela che intende accedere al meccanismo di compensazione presenta istanza alla Cassa;
- c) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui la compensazione si riferisce, la Cassa comunica all'Autorità e a ciascun esercente la maggior tutela che ha presentato istanza per la parte di proprio interesse, l'ammontare di cui al comma 16ter.5;
- d) entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello a cui la compensazione si riferisce, la Cassa liquida le relative partite, a valere sul medesimo conto di cui al comma 16bis.11, lettera d);
- e) qualora la liquidazione di cui alla lettera d) non venga completata entro 3 mesi dalla data prevista, la Cassa provvede a riconoscere un interesse sulle somme dovute pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, calcolato a partire dall'1 agosto dell'anno successivo a quello a cui la compensazione si riferisce.

16ter.7 Nell'ambito delle determinazioni dell'ammontare da riconoscere, la Cassa, in caso di istanza presentata da un esercente la maggior tutela

societariamente separato che opera nell'ambito territoriale di un'impresa distributrice alle cui reti sono connessi più di 100.000 clienti finali, verifica, con l'ausilio della Direzione Mercati dell'Autorità, che tale esercente abbia messo a disposizione dell'Autorità le informazioni di cui al comma 39.4 e che tali informazioni risultino coerenti con quanto dichiarato dall'esercente la maggior tutela in sede di istanza per la partecipazione al meccanismo di compensazione di cui al presente articolo.”;

g. dopo l'articolo 33 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 34

Meccanismo transitorio di adeguamento dei costi operativi

- 34.1 Con riferimento agli anni 2014 e 2015 è istituito un meccanismo transitorio di adeguamento dei livelli dei costi operativi, per gli esercenti la maggior tutela che alla data del 31 dicembre 2015 servono un numero di punti di prelievo inferiore o pari a 10 milioni.
- 34.2 Hanno titolo a partecipare al meccanismo di cui al comma 34.1 gli esercenti:
- a) che abbiano ottemperato alla disciplina di cui alla deliberazione 231/2014/R/com per ciascun anno per il quale si chiede la partecipazione al meccanismo transitorio di adeguamento;
 - b) per i quali sia verificata la seguente condizione:
$$COR^Y > 1,1 * \alpha * R_{rcv}^Y \quad \text{con } Y = 2014, 2015$$
dove
 - COR^Y è il livello dei costi operativi rilevanti determinato a partire dai conti annuali separati dell'anno Y considerando le principali voci di costi operativi oggetto di riconoscimento;
 - R_{rcv}^Y è il livello dei ricavi conseguibili nell'anno Y dall'applicazione ai clienti finali del servizio delle componenti RCV o RCV_i ;
 - α è la quota parte dei ricavi conseguibili nell'anno Y ascrivibile a copertura dei costi operativi rilevanti ed è pari a 60%.Con determina del Direttore della Direzione Mercati sono individuate le voci dei conti annuali separati da includere nel calcolo di COR^Y .
- 34.3 Ai fini della partecipazione al meccanismo, l'esercente la maggior tutela presenta alla Cassa un'istanza di partecipazione contenente, a pena di inammissibilità:
- a) l'attestazione di avere ottemperato alla disciplina di cui alla deliberazione 231/2014/R/com;

- b) l'attestazione del livello COR^Y ;
- c) il numero dei punti di prelievo serviti in ciascun mese dell'anno oggetto di riconoscimento.

34.4 Le informazioni trasmesse alla Cassa ai sensi del comma 34.3:

- a) costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000;

- b) devono essere accompagnate da una relazione della società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società; tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio. Nel caso in cui il bilancio di esercizio dell'esercente non sia sottoposto a revisione legale, il legale rappresentante presenta una dichiarazione attestante la veridicità e la correttezza dei valori riportati nell'istanza.

34.5 L'esercente la maggior tutela che partecipa al meccanismo transitorio di adeguamento avendone i requisiti ha diritto a ricevere, in relazione a ciascun anno Y per il quale partecipa al meccanismo, un ammontare di adeguamento dei costi operativi determinato pari a:

$$AdCO^Y = \sum_M (\beta * PDP_M^Y)$$

dove:

- β è il valore di riconoscimento aggiuntivo, pari a 0,76 €
- PDP_M^Y è, per ciascun mese M dell'anno Y , la somma del numero di punti di prelievo appartenenti alla tipologia di cliente di cui al comma 2.3, lettere a) e c).

34.6 Ai fini dell'espletamento delle attività connesse al meccanismo transitorio di adeguamento:

- a) entro il 31 luglio 2016 la Cassa rende disponibile la modulistica per la partecipazione da parte dell'esercente la maggior tutela;
- b) entro il 15 ottobre 2016 gli esercenti presentano alla Cassa istanza di partecipazione;
- c) entro il 15 novembre 2016 la Cassa verifica la sussistenza dei requisiti per la partecipazione al meccanismo e definisce l'ammontare della compensazione spettante a ciascun esercente;
- d) entro il 15 dicembre 2016 la Cassa procede a liquidare quanto di spettanza a ciascun esercente la maggior tutela a valere sul medesimo conto di cui al comma 16bis.11, lettera d).

Qualora la liquidazione di cui alla lettera d) non venga completata entro 3 mesi dalla data prevista, la Cassa provvede a riconoscere un interesse sulle somme dovute pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, calcolato a partire dal 16 dicembre 2016.”;

- h. all'articolo 39, comma 39.4 le parole “delle componenti RCV e RCV_i ” sono sostituite dalle parole “delle componenti RCV , RCV_{sm} e RCV_i ”;
- i. all'articolo 39, dopo il comma 39.4 sono inseriti i seguenti commi:
- “39.5 I valori del corrispettivo PCV e delle componenti RCV , RCV_{sm} e RCV_i sono aggiornati dall'Autorità con cadenza annuale con efficacia dall'1 gennaio di ogni anno a cui si riferiscono.
- 39.6 Con successivo provvedimento è disciplinato uno specifico meccanismo di perequazione a garanzia del potenziale rischio di mancata copertura dei costi fissi in ragione dell'uscita dei clienti finali dal servizio di maggior tutela, da applicare a partire dall'anno 2016.”;
- j. le tabelle 1, 2, 3, 4, 5 sono sostituite dalle seguenti tabelle:

Tabella 1: Corrispettivo PCV di cui al comma 10.1

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh
		lettera a) Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	lettera c) Altri punti di prelievo in bassa tensione	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	3000,00	4970,00	0,133
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	3000,00	6961,54	0,186
	Da 01/01/2014 a 31/12/2014	3000,00	7378,67	0,197
	Da 01/01/2015 a 31/12/2015	3000,00	7450,05	0,199
	Da 01/01/2016	5487,38	11587,24	0,310

Tabella 2: Meccanismo di cui all'articolo 16ter

a) Valori minimi di *unpaid ratio* di cui al comma 16ter.1 per l'ammissione al meccanismo di compensazione

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	CENTRO SUD	CENTRO SUD	CENTRO SUD
Lettera a) – Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	0,83%	1,13%	1,43%
Lettera c) – Altri punti di prelievo in bassa tensione	3,72%	3,32%	3,91%
	CENTRO NORD	CENTRO NORD	CENTRO NORD
Lettera a) – Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	0,38%	0,43%	0,46%
Lettera c) – Altri punti di prelievo in bassa tensione	1,12%	1,43%	1,29%

b) Parametro $COMP_{1,Z}^{RCV-Y}$ di cui al comma 16ter.5

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno		
	CENTRO SUD	CENTRO SUD	CENTRO SUD
Lettera a) – Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	685,98	465,46	566,55
Lettera c) – Altri punti di prelievo in bassa tensione	4259,45	5401,77	3864,19
	CENTRO NORD	CENTRO NORD	CENTRO NORD
Lettera a) – Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	409,78	212,20	425,78
Lettera c) – Altri punti di prelievo in bassa tensione	3075,80	3285,29	3862,94

c) Periodo di riferimento per la definizione del fatturato di cui al comma 16ter.3

Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Ottobre 2010 Settembre 2011	Ottobre 2011 Settembre 2012	Maggio 2012 Aprile 2013

Tabella 3: Componente $DISP_{BT}$

a) Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 10.10 per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c)

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 lettere b) e c) per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		lettera c) Altri punti di prelievo in bassa tensione	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	-931,20	-0,028
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	-452,89	-0,014
	Da 01/01/2014 a 31/03/2014	-91,59	-0,003
	Da 01/04/2014 a 31/12/2014	-56,16	-0,002
	Da 01/01/2015 a 31/12/2015	85,33	0,003
	Da 01/01/2016	-1257,39	-0,044

b) Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 10.10 per la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), relativamente ai punti di prelievo riferiti ad alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente, nei quali siano previsti impegni di potenza sino a 3 kW

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	-1352,75
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	-1451,50
	Da 01/01/2014 a 31/03/2014	-1426,77
	Da 01/04/2014 a 31/12/2014	-1258,14
	Da 01/01/2015 a 31/12/2015	-1042,92
	Da 01/01/2016	-2665,02

		centesimi di euro/kWh					
		Periodo di applicazione					
da	fino a	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	Da 01/01/2014 a 31/03/2014	Da 01/04/2014 a 31/12/2014	Da 01/01/2015 a 31/12/2015	Da 01/01/2016
0	900	0,049	0,053	0,055	0,048	0,048	0,164
901	1800	0,049	0,053	0,055	0,048	0,048	0,164
1801	2640	0,414	0,454	0,474	0,419	0,378	0,976
2641	3540	0,810	0,887	0,926	0,818	0,733	2,134
3541	4440	0,810	0,887	0,926	0,818	0,733	2,134
Oltre 4440		1,220	1,350	1,410	1,246	1,113	2,134

c) **Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 10.10 per la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), relativamente ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alla precedente lettera b)**

Periodo di applicazione	centesimi di euro/punto di prelievo per anno
Da 01/01/2012 a 31/12/2012	-773,00
Da 01/01/2013 a 31/12/2013	-829,43
Da 01/01/2014 a 31/03/2014	-806,51
Da 01/04/2014 a 31/12/2014	-710,15
Da 01/01/2015 a 31/12/2015	-557,83
Da 01/01/2016	-1401,07

Tabella 4: Componenti RCV e RCV_{sm} di cui al comma 15.1

a) Componente RCV di cui al comma 15.1, lettera a)

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh
		lettera a) Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	lettera c) Altri punti di prelievo in bassa tensione	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
		Zona territoriale Centro Nord		
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	2061,23	3477,92	0,076
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	1846,31	4524,00	0,099
	Da 01/01/2014 a 31/03/2014	1809,52	4461,62	0,098
	Da 01/04/2014 a 31/12/2014	1936,88	4521,48	0,099
	Da 01/01/2015 a 31/12/2015	1951,62	4920,77	0,108
	Da 01/01/2016	2539,84	4920,51	0,108
		Zona territoriale Centro Sud		
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	2061,23	3477,92	0,076
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	2127,30	6675,97	0,146
	Da 01/01/2014 a 31/03/2014	2051,36	8126,11	0,178
	Da 01/04/2014 a 31/12/2014	2178,72	8185,96	0,179
	Da 01/01/2015 a 31/12/2015	2311,18	7472,91	0,163
	Da 01/01/2016	2940,56	7348,71	0,160

b) Componente RCV_{sm} di cui al comma 15.1, lettera b)

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh
		lettera a) Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	lettera c) Altri punti di prelievo in bassa tensione	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
Zona territoriale Centro Nord				
Periodo di applicazione	Da 01/01/2016	3535,81	6592,79	0,145
Zona territoriale Centro Sud				
Periodo di applicazione	Da 01/01/2016	4108,19	10963,49	0,239

Tabella 5: Componente RCV_i di cui al comma 15.1, lettera c)

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh
		lettera a) Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	lettera c) Altri punti di prelievo in bassa tensione	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
Zona territoriale Centro Nord				
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	1648,98	2782,34	0,061
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	1477,05	3619,20	0,080
	Da 01/01/2014 a 31/03/2014	1447,62	3569,30	0,080
	Da 01/04/2014 a 31/12/2014	1549,50	3617,18	0,080
	Da 01/01/2015 a 31/12/2015	1561,30	3936,62	0,086
	Da 01/01/2016	2031,87	3936,41	0,086
Zona territoriale Centro Sud				
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	1648,98	2782,34	0,061
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	1701,84	5340,78	0,120
	Da 01/01/2014 a 31/03/2014	1641,09	6500,89	0,140
	Da 01/04/2014 a 31/12/2014	1742,98	6548,77	0,140
	Da 01/01/2015 a 31/12/2015	1848,94	5978,33	0,130
	Da 01/01/2016	2352,45	5878,97	0,128

Articolo 3
Disposizioni finali

- 2.1 Il TIV, come risultante dalle modifiche di cui al presente provvedimento, in vigore dall'1 gennaio 2016, è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.
- 2.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
- 2.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni